

Publicato il [REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.CAU.  
[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

[REDACTED], non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

-della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive, motorio attitudinali, del concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022, pubblicata in data 19/7/2022 sul sito [www.vigilifuoco.it](http://www.vigilifuoco.it), secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57, pubblicata il 19 luglio 2022, nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti,

- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, n. 34 del 21/2/2022, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per esami, a 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art.7 (prova preselettiva), ha previsto che “È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Considerato* che – a un primo sommario esame – il ricorso appare prescritto del necessario *fumus boni iuris*, atteso che, con riferimento alla dimostrazione della c.d. prova di resistenza, **i quesiti n. 36 ( - Chi fu il ministro degli esteri della Germania**

██████████  
nazista che il 23 agosto 1939 firmò con il ministro sovietico, Vjaceslav Molotov, un patto di non aggressione e un accordo segreto per la divisione della Polonia? e n. 40 (- Il 19 giugno 2014 chi è stato incoronato Re di Spagna dopo l'abdicazione di Re Juan Carlos in favore del figlio?)

come somministrati al ricorrente nel questionario in atti, non possono evidentemente ritenersi ascrivibili alla materia "Storia d'Italia dal 1861 ad oggi", a differenza degli altri quesiti contestati riguardo ai quali, invece, non risulta dimostrata da parte ricorrente la manifesta estraneità alla materia d'esame o l'illogicità rispetto alla risposta fornita (quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico); *Ritenuto*, per le ragioni di cui sopra, di accogliere la domanda cautelare proposta dal ricorrente, e per l'effetto di **disporre l'ammissione con riserva dello stesso al prosieguo della procedura selettiva;**

*Ritenuto*, infine, di rinviare le spese al definitivo del merito e di fissare per la discussione del merito l'udienza pubblica del ██████████.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, **dispone l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura selettiva.**

Spese al definitivo del merito.

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del ██████████.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ██████████ con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**